



**BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.1
“SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO”**

ANNUALITA' 2016

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Entrata in vigore del regime	4
1.3 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
2.4 Imprese in difficoltà.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	8
3.1 Interventi finanziabili	8
3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	15
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	15
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	15
3.2.3 Norme di protezione ambientale	16
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti.....	16
3.3 Massimali e minimali	17
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	17
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	17
3.4.2 Termine finale.....	18
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	18
3.5.1 Normativa di riferimento	18
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	18
3.5.3 Interventi/spese non ammissibili.....	19
3.6 Intensità del sostegno e dei premi	20
3.7 Cumulabilità.....	22
3.8 Impegni del beneficiario.....	22
4. Modalità e termini di presentazione delle domande	24
4.1 Termini generali.....	24
4.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	25
4.2.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto ..	25
4.2.2 Contenuti minimi della domanda di aiuto	26
4.2.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	26
4.3 Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto	28
4.3.1 Criteri di selezione/valutazione	28
4.3.2 Formazione della graduatoria	29

4.3.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	29
4.3.4	Istruttoria di ammissibilità.....	30
4.3.5	Contratto per l'assegnazione dei contributi	30
4.4	Realizzazione, modifica e rendicontazione dei progetti di impianto	31
4.4.1	Modifiche dei progetti.....	31
4.4.2	Modifica del richiedente/beneficiario	31
4.4.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	31
4.4.4	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	32
4.4.5	Modalità di erogazione dell'aiuto (costi di impianto).....	32
4.4.6	Verifica finale dei progetti	32
4.5	Domanda di pagamento annuale	32
4.5.1	Modalità e termini di presentazione della domanda annuale.....	32
4.5.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento annuale.....	33
4.5.3	Istruttoria domanda pagamento annuale.....	34
4.5.4	Mancata presentazione della domanda annua di pagamento	34
4.6	Correzione degli errori palesi	35
5.	Rispetto degli impegni e altri obblighi per il pagamento del premio annuale.....	35
5.1	Condizionalità.....	35
5.2	Rispetto degli impegni specifici di misura.....	35
5.2.1	Causa di forza maggiore	35
5.2.2	Subentro	36
5.3	Rinuncia	37
6.	Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni	37
7.	Disposizioni finali.....	37
7.1	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	37
7.2	Responsabile del procedimento.....	37
7.3	Disposizioni finali.....	38

Appendice – Riferimenti documentali sottomisura 8.1

(consultabili e scaricabili all'indirizzo: www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr in "Tipologie dei territori"):

- Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (estratto Allegato A della L.R. 39/00)
- Territori comunali eligibili ai sensi della sottomisura 8.1 (Allegato 1 della DGR 61/2017 e s.m.i.).
- Allegato 6 Moduli di impianto - Estratto da "Linee guida per la realizzazione di interventi di imboscamento e forestazione nell'ambito del Parco agricolo della Piana fiorentina –" redatte dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata "8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento", di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- dell'articolo 3 e dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014;
- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione 3.8.2016 C(2016) 5174 final e successive modifiche e integrazioni (di seguito "PSR");
- per quanto riguarda i costi collegati alla realizzazione dell'impianto, delle "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 (così come modificate con DGR n. 256 del 20/03/2017 e con Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017 - di seguito "Disposizioni Comuni") fatto salvo quanto diversamente dettagliato nei paragrafi successivi;
- delle "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione della sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento – annualità 2016" approvate con DGR n. 61/2017 e s.m.i. (di seguito "Disposizioni Specifiche di sottomisura").

Attraverso il presente bando è concesso un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione, nelle superfici agricole e non agricole delle aree periurbane, di imboschimenti temporanei (a ciclo breve o a ciclo medio lungo) o permanenti, eseguiti con specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche locali, nonché un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (nei casi previsti nel presente bando) e dei costi di manutenzione.

La sottomisura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 04/04/2017 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA. 47896(2017/XA) Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo "Regime di aiuto" delle Disposizioni Specifiche di sottomisura.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando, a copertura sia dei costi di impianto sia dei conseguenti premi annuali relativi il periodo di impegno che grava sulla programmazione 2014/2020 del PSR, è pari a 7 milioni di euro.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i proprietari, gestori (conduttori) di terreni pubblici e privati, o soggetti gestori che amministrano gli usi civici, nonché loro consorzi.

Nel caso dei terreni demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 822 e seguenti del Codice civile), il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un privato o un Comune, singoli o associati.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e/o al pagamento dell'aiuto o del premio annuale, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.
Si precisa che ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014 e al successivo paragrafo "Imprese in difficoltà");

non avere procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro sopra elencati o di non aver riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi (solo imprese).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti e del pagamento del premio annuale. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti e del pagamento del premio annuale deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*".

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) o 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", devono:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto. Ai fini della presente sottomisura:

- sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - a) tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - b) gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà.
 - si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i;
3. essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a €150.000, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016, è sospeso (anche dei premi annuali) il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel punto 2 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo, pagamento del premio annuale).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2), porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 3) porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

2.4 Imprese in difficoltà

In base a quanto riportato al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica

quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.1 del PSR.

Tutti gli interventi, insieme alle spese generali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 32 del Reg (UE) 702/2014.

Ai fini della partecipazione alla sottomisura 8.1 è necessario che prima della presentazione della domanda di aiuto sia stato presentato il Piano grafico delle coltivazioni. Tale piano deve fare riferimento al catalogo delle colture disponibile sul Sistema Informativo ARTEA di cui al DM 162/2015.

Il sostegno, fatte salve le esclusioni di cui ai successivi paragrafi e, in particolare ai paragrafi "*Localizzazione degli interventi*" e "*Interventi/spese non ammissibili*", è limitato a impianti realizzati su terreni agricoli e non agricoli cioè a quei terreni che:

- per "*superfici agricole*", le superfici che rientrano nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013¹;
- per "*superfici non agricole*", le superfici che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale nell'ultimo Piano colturale grafico relativo all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, all'interno del Sistema di ARTEA oppure, in caso questo non fosse disponibile, in base alle foto aeree messe a disposizione da AGEA.

¹ "Superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti (Reg. 1307/2013, articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Ai fini del presente bando, si intendono per:

- piante principali, le piante arboree in funzione delle quali si effettueranno le pratiche colturali previste dal piano di coltura e conservazione al fine di una corretta riuscita dell'imboschimento;
- piante secondarie e/o accessorie, le piante di specie arboree inserite nell'imboschimento in funzione di una migliore crescita delle piante principali e/o per facilitare gli interventi colturali;
- impianti "in purezza", composti solo da piante principali appartenenti ad una sola specie di LATIFOGIE;
- impianti "misti", composti da sole piante principali appartenenti a più specie dove le latifoglie rappresentino obbligatoriamente almeno il 10% delle specie arboree presenti;
- impianti "consociati", composti da piante principali e da piante accessorie e/o secondarie. All'interno dell'impianto deve comunque essere garantita la presenza di almeno il 25% di piante appartenenti alle specie principali e comunque in numero non inferiore a 60 piante per ettaro, distribuite uniformemente sulla superficie, qualunque sia il sesto di impianto. Le latifoglie devono rappresentare obbligatoriamente almeno il 10% delle specie arboree presenti.

Nell'elaborato progettuale devono sempre essere chiaramente indicate quali tra le specie impiantate hanno funzione di piante principali e quali di piante accessorie e/o secondarie. Nel caso in cui le piante indicate come principali nell'elaborato progettuale, a causa di elementi calamitosi imprevisti, non siano più in grado di svolgere la loro funzione e non siano più rispondenti agli scopi dell'impianto stesso, è possibile prevedere la loro sostituzione funzionale con le piante inizialmente scelte come secondarie o accessorie e indicate come tali nell'elaborato progettuale. Tale sostituzione è possibile, previa comunicazione all'Ufficio competente all'istruttoria, solo se le piante secondarie o accessorie abbiano portamento arboreo monocormico e caratteristiche idonee da valutarsi in loco.

Il sostegno, pena la non ammissibilità, è concesso agli investimenti che oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti soddisfano quanto segue:

1. **specie autoctone** – per tutte le azioni sotto riportate le specie arboree e arbustive utilizzate devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;
2. per garantire l'adattamento alle condizioni locali e la compatibilità con l'ambiente e la biodiversità e in ottemperanza della lettera d) dell'art. 6 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, le specie selezionate, di cui al punto precedente, devono sempre essere ecologicamente adattate e/o in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata e non devono minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né incidere negativamente sulla salute umana. Inoltre, si richiede che in tutti gli impianti ammessi a contributo sia garantita una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie;

Gli impianti finanziati con la presente bando dovranno essere governati ad alto fusto o a governo misto; in particolare dopo l'ottavo anno dall'impianto potrà essere ammessa la ceduzione per le sole piante di specie accompagnatorie (ad esempio ontani e carpini) consociate alle principali. E' consentita la riceppatura delle piante principali se finalizzata al recupero produttivo di individui dalla forma compromessa

Con la presente misura, quindi, sono finanziabili le seguenti tipologie di impianti:

Azione a) Imboschimento temporaneo a rapido accrescimento con turno compreso tra gli 8 e i 20 anni su terreni agricoli o non agricoli

Ai sensi della presente azione sono ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di piantagioni legnose (in purezza, misti o consociati) a rapido accrescimento di specie forestali autoctone (come sopra definite), adatte alle condizioni ambientali locali con periodo di impegno compreso tra 8 e 20 anni (vedi successivo paragrafo "Impegni del beneficiario"), monociclici. Sono vietati i cedui a rotazione rapida (short rotation).

Tali impianti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo "Localizzazione degli interventi", possono essere realizzati in terreni agricoli o non agricoli di pianura e fondovalle, con pendenza media del terreno non superiore al 10% ed esclusivamente nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1) della DGR 61/2017 e s.m.i.

Inoltre, per la realizzazione di tali impianti **NON** sono utilizzabili i cloni di Pioppo (*Populus x* sp. pl. – Pioppi ibridi) anche se certificati.

I sestri delle specie principali possono essere a quadrato, rettangolo, quinconce o settonce; le distanze di impianto possono variare da 5 a 6,5 metri.

Successivamente all'esecuzione dell'impianto, devono essere comunque sempre garantite le ordinarie cure colturali al fine di assicurare la riuscita tecnica dello stesso.

Non sono ammesse ceduzioni prima del 8° anno dall'impianto.

Per gli impianti realizzati ai sensi di tale intervento vale, per quanto riguarda il vincolo di destinazione d'uso a bosco dei terreni, si rimanda a quanto riportato al successivo punto "ANNOTAZIONI DI CARATTERE GENERALE". Quindi, se sono rispettate tali disposizioni, la destinazione del terreno oggetto di impianto non è vincolato a bosco.

Azione b) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli o non agricoli

Ai sensi della presente azione sono ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di piantagioni legnose (in purezza, misti o consociati) di specie forestali autoctone (come sopra definite) adatte alle condizioni ambientali locali, con periodo di impegno superiore a 20 anni (vedi successivo paragrafo "*Impegni del beneficiario*"), monociclici.

Tali impianti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo "*Localizzazione degli interventi*", possono essere realizzati in terreni agricoli o non agricoli con pendenza media non superiore al 20%, esclusivamente nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1) della DGR 61/2017 e s.m.i.

In questa tipologia sono ammissibili a finanziamento impianti in purezza (di sole latifoglie), misti, consociati realizzati con sestri a quadrato, rettangolo, quinconce o settonce e con le distanze sotto riportate (le distanze devono intendersi per le specie arboree):

- impianti in purezza (diversi da quelli di Noce): distanze di impianto variabili da 3 a 5 metri, realizzati esclusivamente con latifoglie;
- impianti puri di Noce: distanze di impianto non inferiori ai 9 metri. Nel caso di impianti con sesto a rettangolo, la distanza massima fra i soggetti non può superare i 20 metri e la distanza minima non può essere inferiore a 8 metri;
- impianti misti o consociati: distanze di impianto fra le specie arboree, siano esse principali che secondarie, variabili fra 3 e 5 metri. Nel caso in cui in questi impianti sia prevista la messa a dimora di noci o di ciliegi, la distanza tra i soggetti di queste specie non deve essere inferiore a 9 metri, per il noce, e 8 metri per il ciliegio;
- impianti puri di Pioppo bianco: distanze di impianto variabili da 5 a 6,5 metri.

Le distanze minime o massime sopra riportate vanno riferite alle specie arboree, mentre non esistono vincoli, né nell'utilizzo né nella distanza per la piantagione delle specie arbustive.

Nel caso di impianti misti o consociati è possibile adottare la tecnica della "*doppia pianta*", mettendo a dimora due piante della stessa specie principale, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo 3-5 anni; in tal caso è possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta di specie principale, l'altra può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

Per gli impianti realizzati ai sensi di tale intervento vale, per quanto riguarda il vincolo di destinazione d'uso a bosco dei terreni, si rimanda a quanto riportato al successivo punto "ANNOTAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Quindi, se sono rispettate tali disposizioni, la destinazione del terreno oggetto di impianto non è vincolato a bosco.

Azione c) Impianto di nuovi boschi permanenti su terreni agricoli o non agricoli

Ai sensi della presente azione sono ammissibili a finanziamento la realizzazione di nuovi boschi permanenti (così come classificati dall'articolo 3 della L.R. 39/00) purchè realizzati utilizzando esclusivamente le specie arboree ed arbustive autoctone (come sopra definite) e adatte alle condizioni locali, con periodo di impegno ai fini della presente misura superiore a 20 anni (vedi successivo paragrafo "Impegni del beneficiario").

La realizzazione di tutte le tipologie di imboschimenti previsti dalla presente azione vincola sempre la destinazione d'uso dei terreni come superfici forestali ai sensi della L.R. 39/00.

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo "Localizzazione degli interventi", sono finanziabili impianti "a pieno campo" realizzati in terreni agricoli o non agricoli purchè realizzati in aree con pendenza media inferiore al 20%, esclusivamente nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1) della DGR 61/2017 e s.m.i.

Tali impianti possono essere realizzati sia in purezza (solo latifoglie) che misti o consociati-

In tutti i casi sono liberamente utilizzabili le **specie arbustive** di supporto all'impianto e di cui all'Allegato A) alla L.R. 39/00.

Nella realizzazione degli impianti la componente arborea deve:

- essere uniformemente distribuita sul terreno;
- costituire almeno il 30% degli individui messi a dimora;

Per quanto riguarda le tipologie, in generale gli impianti devono essere realizzati con sesti per le specie arboree variabili tra 2,5 metri (1600 piante/ha) e 4 metri (625 piante/ha) con le seguenti specifiche:

- 1) impianti consociati con Ciliegio: all'interno dello schema di impianto deve comunque essere garantita una distanza minima tra le piante di ciliegio non inferiore a 8 metri;
- 2) impianti consociati con Noce: all'interno dello schema di impianto deve comunque essere garantita una distanza minima tra le piante di Noce non inferiore a 9 metri.

Sono comunque ammissibili anche le seguenti tipologie di impianto scelte tra quelle individuate dall'Allegato 4 dalle "Linee guida per la realizzazione di interventi di imboschimento e forestazione nell'ambito del Parco agricolo della Piana fiorentina" redatte dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali², al quale si rimanda per maggiori dettagli:

- MODULO 1

Struttura: Piantagione di sole specie arboree con densità dell'impianto tipica di un rimboschimento di tipo tradizionale. Sulla fila si alternano una pianta della specie principale ad una di specie accessoria:

- densità teorica: specie principali 571 piante/ha
- altre specie 571 piante ha-1
- totale 1142 piante ha-1
- sesto di impianto piante arboree: 2,5 metri sulla fila 3,5 metri tra le file

- MODULO 2

Struttura: una fila di arbusti si alterna a quattro file di specie arboree. Sulla fila di arboree si alternano una pianta della specie principale ad una di specie accessoria.

- densità teorica: specie principali 714 piante ha-1
- altre specie 714 piante ha-1
- specie arbustive 1214 piante ha-1
- totale 2642 piante ha-1

² Le Linee guida sono state redatte nell'ambito dell'Accordo di programma per interventi di forestazione imboschimento e promozione delle attività agricole nel Parco agricolo della Piana fiorentina. Protocollo d'intesa Regione Toscana - Accademia Italiana di Scienze Forestali "Progetto Bosco della Piana"

- sesto di impianto: 2 metri sulla fila tra le piante arboree o 0,5 metri sulla fila di arbustive; 3,5 metri tra le file;

- MODULO 3

Struttura: gli arbusti sono inseriti alternandoli alle specie arboree sulle file; la specie principale è piantata a coppie (entro 3-5 anni rimane solo la migliore) alternata a una pianta di specie arborea accessoria e a un arbusto:

- densità teorica: specie principale 952 piante ha-1
- altre specie 476 piante ha-1
- specie arbustive 952 piante ha-1
- totale 2380 piante ha-1
- sesto di impianto: 3 metri sulla fila tra le arboree (singole o doppie)³ e 3,5 metri tra le file. Tra due coppie di principali la distanza è di 6 metri. La distanza sulla fila tra gli arbusti e le piante arboree (singole o doppie) è pari a 1,5 m.

- MODULO 4

Struttura: Sulla fila si alternano un gruppo di piante principali con un gruppo di arbusti e con due piante consecutive della specie accessoria; la specie principale viene piantata a gruppi di 3 piante (entro 3-5 anni rimane solo la migliore); le specie arbustive sono disposte a gruppi distanziati tra loro di circa 1 m.:

- densità teorica: specie principali 938 piante ha-1
- altre specie 729 piante ha-1
- specie arbustive 1250 piante ha-1
- totale 2917 piante ha-1
- sesto di impianto: 3 metri sulla fila tra le arboree (singole o gruppi)⁴ e gruppi di arbusti o un individuo di specie arborea accessoria; 3 metri tra le file. Tra due gruppi di principali la distanza è di 11 metri. La distanza sulla fila tra due piante di specie accessorie è di 2 metri; La distanza sulla fila tra gli arbusti e le piante arboree (singole o doppie) è pari a 3 m.

In tutti i moduli tra file contigue le varie tipologie di piante sono sfalsate.

Gli impianti potranno essere realizzati a file parallele rettilinee, soprattutto nel caso di unità di piantagione di modesta superficie, o curvilinee soprattutto nel caso di impianti di più grandi superfici. La scelta tra file rettilinee o curvilinee (sinusoidali) potrà comunque essere definita dal progettista caso per caso anche in funzione della forma degli appezzamenti.

Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e al paragrafo "*Spese generali*" del documento Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione dell'impianto. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Nel caso in cui il beneficiario sia un Comune o altro Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

³ Nel caso di piantagione a coppie la distanza si intende dal centro della coppia e la successiva pianta singola e viceversa

⁴ Vedi nota precedente

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "*Spese generali*" del documento Disposizioni Comuni.

Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono ammesse le spese di esecuzione delle operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione dell'impianto, quando pertinenti e anche nel caso in cui non siano espressamente previste.

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie, quando sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto dalle singole Azioni e quando non sono già parte integrante dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali, quali:

- ripuliture, taglio e decespugliamento, cippatura, allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo relativa ai costi di impianto, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

ANNOTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti (D.Lgs. 227/2001, D.Lgs. 42/2004, L.r. 39/2000) e per quanto riguarda il vincolo di destinazione d'uso a bosco dei terreni interessati dall'intervento oggetto di finanziamento, si precisa che:

1. agli impianti di arboricoltura da legno, di cui all'Azione a) e all'Azione b), si applica quanto stabilito dall'art. 2, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57*", nonché quanto stabilito dall'art. 66 della Legge Regionale 21 Marzo 2000, n. 39 "*Legge Forestale della Toscana*". Pertanto, se sono rispettate tali disposizioni, il terreno oggetto di impianto non è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali;
2. i terreni interessati dagli impianti a bosco permanente di cui alla precedente Azione c) sono vincolati come superfici forestali ai sensi della L.R. 39/00. Pertanto, anche dopo che saranno trascorsi i 20 anni di impegno di cui al successivo paragrafo "*Impegni del beneficiario*", è vietata la trasformazione del bosco, ossia l'eliminazione degli impianti realizzati per cambiarne la destinazione d'uso forestale del terreno, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla citata L.R. 39/00;
3. oltre a quanto sopra indicato, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 e nel paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda della sottomisura 8.1 del PSR della Toscana, **tra i costi eligibili sono compresi i seguenti tra i costi di impianto sono ammissibili anche i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione nella misura massima del 10% delle piante messe a dimora;**
4. nel dettaglio si considerano ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni per la realizzazione dell'impianto o per la manutenzione dello stesso nei primi dodici anni, nei casi previsti al successivo paragrafo "*Intensità del sostegno e dei premi*" e quando pertinenti con il tipo e le condizioni di impianto:
 - i) all'impianto:
 - decespugliamento del terreno;
 - livellamento del terreno;

- rippatura del terreno;
 - seconda lavorazione andante del terreno;
 - lavorazione superficiale del terreno;
 - apertura manuale o meccanica di buche in terreno sodo (in alternativa alle lavorazioni precedenti) preceduta o meno da lavorazioni localizzate del terreno;
 - squadro del terreno;
 - realizzazione opere di regimazione delle acque;
 - acquisto di piante, pioppelle, sementi, compresi gli oneri di trasporto;
 - messa a dimora delle piante o pioppelle o semina;
 - acquisto, trasporto e messa a dimora di canne di bambù;
 - pali tutori, comprensivi di acquisto, trasporto e messa a dimora;
 - irrigazione di impianto;
 - pacciamatura piantine;
 - protezione individuale delle piante in presenza di animali selvatici che possano danneggiarle;
 - recinzione generale dell'are di intervento (in alternativa o in associazione alle protezioni individuali in funzione del tipo di selvatici presenti);
 - acquisto e messa a dimora di piantine, per il risarcimento delle fallanze fino ad un massimo del 10% delle piantine originariamente impiantate;
 - in generale, spese di acquisto e/o trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati;
- ii) cure colturali relative ai primi 5 anni:
- irrigazioni di soccorso;
 - sfalcio/i delle erbe infestanti andante eseguito a macchina andante o localizzato;
 - lavorazioni superficiali;
 - potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale;
 - manutenzione delle opere di regimazione (escluso quanto obbligatorio);
- iii) cure colturali dal 6 al 12 anno:
- sfalcio/i delle erbe infestanti andante eseguito a macchina;
 - sfalcio/i delle erbe infestanti localizzato;
 - lavorazioni superficiali;
 - potature di formazione e sramatura per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale;
 - manutenzione delle opere di regimazione (escluso quanto obbligatorio);
5. di norma devono essere utilizzate piantine a radice nuda o allevate in contenitore. Per le specie quercine, il Noce ed il Pino domestico è ammessa la semina diretta, previa certificazione di provenienza del materiale;
6. gli impianti realizzati con Cipresso (*Cupressus sempervirens*), possono essere effettuati con piantine derivanti da seme, ciò al fine di salvaguardare la variabilità genetica della specie, purché tali piantine siano acquistate da vivai autorizzati ai sensi della normativa vigente. Possono altresì essere utilizzati cloni resistenti al *Seiridium cardinale* (Cancro del Cipresso) acquistati presso vivai autorizzati;

7. per tutti gli interventi di imboscamento, esclusi quelli in purezza, la distribuzione delle specie deve rispettare lo schema di impianto allegato al progetto di imboscamento. Tale schema deve garantire il corretto ed equilibrato sviluppo di ogni pianta. Variazioni dello schema di impianto in seguito a fallanze eccessive di singole specie avvenute posteriormente all'impianto possono essere autorizzabili previa comunicazione all'Ufficio competente all'istruttoria;
8. il calcolo della pendenza media deve essere effettuato sulla superficie dell'intera particella o dell'intero appezzamento di particelle accorpate e contigue interessate dall'impianto, salvaguardando il più possibile l'unitarietà delle particelle onde evitare per quanto possibile i frazionamenti catastali;
9. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per gli impianti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione; All'atto della verifica dell'effettuazione dell'impianto:
 - il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;
 - deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "*Localizzazione degli investimenti materiali*" del documento Disposizioni Comuni.

Le aree individuate come eligibili agli interventi finanziati con la presente sottomisura sono le aree agricole o non agricole (così come definite al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" con pendenza media inferiore al 20% (se non diversamente specificato nei singoli interventi) localizzate in comuni che hanno un indice di boscosità inferiore alla media regionale e siano classificati A "Aree urbane e periurbane" o siano ad essi ad questi circostanti, o siano classificati B "Aree ad agricoltura intensiva" e individuati nell'Allegato 1) della DGR 61/2017 e s.m.i.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a. **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b. **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento relativa al saldo dei costi di impianto.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

Gli interventi effettuati sulle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 e in altre aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree.

Quindi gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono :

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, pena la non ammissibilità, quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e nella scheda della sottomisura 8.1 del PSR), nei paragrafi precedenti e quanto segue:

1. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
2. sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
3. sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
4. riportano in appendice al progetto, allegato alla domanda di aiuto, anche il Piano di coltura e/o di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno, di cui al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario", per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento. Il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento deve essere restituita, debitamente vistata, al richiedente al momento del rilascio del Contratto per l'assegnazione dei contributi. Tale Piano, una volta approvato dall'Ufficio competente all'istruttoria e quando pertinente, per il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario" ha valenza anche ai fini di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.;
5. l'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione, anche quando sono escluse dal finanziamento, è comunque obbligatoria anche oltre il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario";

6. ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i;
7. gli interventi sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
8. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
9. sono limitati alle strutture aziendali.
10. Rispettano le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR della Toscana.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

3.3 Massimali e minimali

La superficie minima di intervento, nonché la superficie minima accorpata, deve essere pari o superiore a 0,5 ha. Non sono ammissibili interventi che interessino una superficie minore.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora la superficie di impianto, richiesta o determinata in istruttoria di ammissibilità o di pagamento del saldo dei costi di impianto, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per singola progetto di investimento.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Per gli investimenti relativi all'esecuzione dell'impianto, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a), b) e c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei **24 mesi** prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "*avvio dei lavori del progetto o dell'attività*" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702 /2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "*Comunicazione di inizio lavori*", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori.

3.4.2 Termine finale

I progetti, relativamente alle spese di impianto, dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" del documento Disposizioni Comuni.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del documento Disposizioni Comuni. Per quanto pertinente tali norme si applicano anche al pagamento annuale.

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" approvato con DGR n. 291 del 11 aprile 2016 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "*attrezzature*" o "*prodotti*").

3.5.3 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve poi conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Per quanto riguarda i costi di impianto, **oltre a quanto indicato** nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del documento Disposizioni Comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" e alla scheda di misura, paragrafo "*Costi ammissibili*"), **non sono ammissibili** le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (anche per i costi di manutenzione);
2. gli impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (così come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg. (UE) n. 1307/2013);
3. gli impianti realizzati su superfici a oliveto;
4. gli impianti realizzati in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
5. gli impianti realizzati in aree già qualificate come bosco o area assimilata a bosco ai sensi della L.R. 39/2000 o comunque con vincolo di destinazione a tale uso;
6. gli impianti di short rotation (bosco ceduo a rotazione rapida, così come definiti all'art. 2 del Reg. (UE) 702/2014);
7. gli impianti di alberi di Natale;
8. gli impianti di alberi a rapido accrescimento (così come definiti all'art. 2 del Reg. (UE) 702/2014) per la produzione di biomassa a uso energetico;
9. gli impianti realizzati in aree classificate "*parchi urbani*" o "*giardini*" così come definiti dall'art. 3 del Regolamento Forestale della Toscana;
10. gli impianti di arboricoltura (così come definiti dalla L.R. 39/00) a duplice finalità frutto – legno;
11. gli interventi compensativi a seguito di "*trasformazione del bosco*" ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/00;
12. i costi connessi ai contratti di leasing (quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi);
13. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti. Al contrario, oltre a quanto riportato in merito nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni comuni, non si considerano "*manutenzione ordinaria/straordinaria*" (e quindi sono ammissibili):
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
14. investimenti immateriali;
15. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
16. opere e altri investimenti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
17. investimenti effettuati su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("*misura h*" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) dagli articoli 43 e 45 del Regolamento UE 1698/2005 (misura 221 e misura 223 del

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda;

18. investimenti effettuati su superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, a meno che il richiedente non abbia provveduto al ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014. Il ritiro deve essere antecedente alla predisposizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, fermo restando quanto previsto in termini di rinuncia degli impegni collegati alle citate misure 10, 11 o analoghe;
19. gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
20. sostegni e premi qualora, all'atto della verifica della effettuazione dell'impianto non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato;
21. acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
22. la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
23. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
24. le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
25. in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per singolo progetto di investimento;
26. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
27. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
28. costi di ammortamento;
29. l'acquisto di terreni o fabbricati.

3.6 Intensità del sostegno e dei premi

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.1, a seconda della tipologia d'intervento e/o del beneficiario possono essere concessi i seguenti aiuti:

1. (*per tutte le tipologie di impianto e di beneficiari*) contributo in conto capitale ai costi di impianto, pari al 100% dei costi ammissibili riportati al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" con le limitazioni riportate nel presente paragrafo;
2. (*solo nei casi previsti nel presente paragrafo*) premio annuale per ettaro di superficie interessata dall'impianto, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di 12 anni a partire dall'annualità successiva a quella di presentazione della domanda di pagamento del saldo. Tale premio copre il 100% del mancato reddito ammissibile e dei costi di manutenzione nei limiti di seguito riportati:
 - a) la quota del premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito è:
 - pari a 360 €/ettaro/anno;
 - riconosciuta **SOLO** nel caso di impianti eseguiti su terreni agricoli (così come precedentemente definiti);
 - b) la quota del premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, è ammissibile per un importo massimo annuo pari a quello riportato nella seguente tabella 1:

COSTI DI MANUTENZIONE	IMPORTO ANNUO MASSIMO AMMISSIBILE (€/ha)
I ANNO	2500
II ANNO	2000
III ANNO	2000
IV ANNO	700
V ANNO	450
VI ANNO	450
VII ANNO	250
VIII ANNO	250
IX ANNO	250
X ANNO	250
XI ANNO	250
XII ANNO	250

Tabella 1: importo annuo massimo ammissibile dei costi di manutenzione

- c) il premio annuale di mancato reddito e manutenzione:
- **NON** è concesso per impianti eseguiti su terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento (impianti a ciclo breve, minore di 20 anni, di cui all'Azione a);
 - può essere erogato nel caso in cui la titolarità della gestione dei terreni pubblici (anche demaniali) sia, per l'intero periodo d'impegno e per la tipologia di impianti di cui alle azioni b) e c), in capo a un soggetto privato;
 - il premio al 5° anno e al 12° viene erogato se insieme alla domanda di pagamento annuale della corrispondente annualità perviene il CREL (Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori), corredato da documentazione fotografica georiferita, che attesta l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione, sottoscritto dal tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale che segue l'impianto;
- d) l'importo del premio annuale determinato sulla base della domanda di aiuto e di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto, corrisponde al tetto massimo ammissibile e liquidabile con le successive domande annuali di pagamento.

Quando ammissibile, il premio di manutenzione viene erogato annualmente contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura massima di cui alla Tabella 1 e per 12 anni.

Nel caso dei terreni demaniali (terreni di proprietà statale, regionale o provinciale così come definiti dall'art. 822 e seguenti del Codice civile), il sostegno (sia all'impianto che il premio annuale) può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un privato o un Comune, singoli o associati.

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se nel periodo di impegno il beneficiario dovesse ricavare dei redditi derivanti dalla coltivazione degli impianti finanziati (compreso l'autoconsumo), tali redditi devono essere sottratti dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'impianto. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 32 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime Sottomisura 8.1 "*Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*".

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento per i costi di impianto (vedi successivo paragrafo "*Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*")

3.7 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

3.8 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al successivo paragrafo "*Modalità e termini di presentazione delle domande*" il richiedente si impegna a:

- 1) mantenere, con le specifiche indicate al successivo punto 3 di questo paragrafo, la destinazione d'uso della superficie sulla quale è stato realizzato e collaudato l'impianto per il seguente periodo minimo (**periodo di impegno**):
 - per gli impianti di cui all'Azione a), dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo dell'impianto realizzato (**inteso come data di presentazione della domanda per il pagamento del saldo relativo agli investimenti**) e almeno fino al 31 dicembre dell'ottavo anno e comunque non oltre il 31 del 19° anno successivi a quello di collaudo in funzione di quanto indicato nel Piano di coltura e conservazione di cui al precedente paragrafo "*Altre limitazioni*";
 - per gli impianti di cui all' Azione b) e Azione c), dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo dell'impianto realizzato (**inteso come data di presentazione della domanda per il pagamento del saldo relativo agli investimenti**) e almeno fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo a quello di collaudo;
- 2) a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti oggetto di finanziamento ai sensi della presente sottomisura, secondo le modalità che sono state dettagliatamente indicate nel Piano di Coltura e conservazione approvato;
- 3) salvo diverse disposizioni da parte dell'Ufficio competente, a non effettuare il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti finanziati ai sensi della presente sottomisura prima delle scadenze del turno minimo previsto per le singole tipologie di impianto (di cui ai punti precedenti) o indicato nel Piano colturale (se maggiore) pena la restituzione di tutti gli aiuti percepiti;
- 4) in ogni caso l'intenzione di effettuare l'utilizzazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione scritta preventiva al competente ufficio;
- 5) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- 6) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per il periodo di impegno di cui ai

punti precedenti, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni;

- 7) mantenere, fatto salvo a quanto riportato nel successivo paragrafo "*Subentro*", in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo per i costi di impianto e fino alla conclusione degli impegni di cui ai punti precedenti, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni comuni;
- 8) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni;
- 9) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- 10) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo dei costi di impianto;
- 11) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL relativamente ai costi di impianto. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- 12) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- 13) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
- 14) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- 15) presentare la domanda di pagamento del saldo relativo agli investimenti nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 16) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 17) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del documento Disposizioni Comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- 18) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- 19) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" del documento Disposizioni Comuni;
- 20) rispettare per tutta la durata del periodo di impegno di cui ai punti precedenti le disposizioni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento "Disposizioni Comuni";
- 21) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
- 22) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento (a qualsiasi titolo) tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;

- 23) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- 24) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 25) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 26) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 27) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella Disposizioni Comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- 28) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo dei costi di impianto, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 29) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- 30) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 31) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*";
- 32) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al successivo paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" del documento Disposizioni Comuni.

Gli impegni conseguenti all'adesione riguardano, oltre agli interventi e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo; tali interventi comprendono l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

Infine, si ricorda che in ogni caso per l'Azione c) "Impianto di boschi permanenti", il popolamento forestale anche dopo il termine dei 20 anni non può essere eliminato se non nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 39/00.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

4.1 Termini generali

La **domanda di aiuto** (domanda di sostegno) è la richiesta di adesione alla sottomisura 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La **domanda di pagamento**, a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno, riguarda una delle due situazioni:

- la richiesta di erogazione del pagamento dell'anticipo, del SAL o del saldo relativo ai costi di impianto;
- la richiesta di erogazione del pagamento del premio annuale.

I contenuti della domanda di pagamento del premio annuale sono definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e, oltre a quanto riportato nel presente atto, saranno oggetto di trattazione dettagliata nei bandi per la selezione delle domande.

I termini di presentazione, i casi di ritardo o di modifica della domanda di pagamento del premio annuale sono gestite ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e sono oggetto di trattazione dettagliata nei bandi per la selezione delle domande.

Le modalità di sottoscrizione della domanda sono stabilite dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

Le domande relative ai procedimenti in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

4.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

Per quanto riguarda la presentazione della **domanda di aiuto** si rimanda a quanto previsto in merito nelle Disposizioni comuni.

In aggiunta si precisa che la domanda di aiuto è unica anche se i terreni oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Uffici competenti all'istruttoria differenti. In tale eventualità la competenza è attribuita all'Ufficio competente in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

4.2.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 30/06/2017**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta, purchè riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a priorità differenti. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto, pena la decadenza di entrambe le domande.

Nel caso in cui, entro della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il richiedente volesse annullare una domanda già inserita per inserire una nuova domanda con un progetto simile (al fine di correggere o cambiare quanto richiesto), deve comunicare tramite PEC ad ARTEA o, solo nei casi previsti⁵, tramite consegna della comunicazione al protocollo di ARTEA, la volontà di sostituire la domanda già inserita, richiedendone l'annullamento. Tale comunicazione deve pervenire ad ARTEA della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, pena la non ammissibilità della richiesta.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

⁵ Vedi le modalità di sottoscrizione delle domande previste al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni comuni

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Tali date fanno riferimento alla domanda di aiuto iniziale, cioè a quella relativa per l'ammissione al contributo (comprensivo di: costi di impianto, cure colturali, mancato reddito). Per quanto riguarda la presentazione delle domande per il pagamento degli importi ammessi per le cure colturali e/o per il mancato reddito, si rimanda al successivo paragrafo "*Domanda di pagamento annuale*".

Per quanto non previsto si rimanda ai paragrafi "*Utilizzo del sistema informativo*" e "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" delle Disposizioni comuni.

4.2.2 Contenuti minimi della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

4.2.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei documenti sotto elencati (lettere a, b, c, d) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo dei quattro richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

A. Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- 1) descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;

- 2) descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
 - 3) per tutte le tipologie di intervento: scheda d'impianto, con l'indicazione dell'estensione delle superfici interessate dagli impianti, distinte per singolo appezzamento, e delle specie (e n. di piante previsto);
 - 4) scelta delle specie, dello schema e delle distanze d'impianto (la scelta deve risultare coerente con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico; vanno inoltre indicati la durata dei cicli prevedibile;
 - 5) imostrazione che le specie utilizzate sono ecologicamente adattate e/o in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata e non minacciano la biodiversità ed i servizi ecosistemici né incidono negativamente sulla salute umana;
 - 6) la stima degli eventuali redditi derivanti nel periodo di impegno dalla coltivazione degli impianti finanziati;
 - 7) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
 - 8) nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici., giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 - 9) descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
 - 10) quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 - 11) nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 - 12) in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- B. **Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*";
- C. il Piano di coltura e/o di manutenzione a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.
- D. (solo per le imprese) **la documentazione necessaria alla dimostrazione** di quanto richiesto al precedente paragrafo "*Imprese in difficoltà*". Ad esempio per i casi rientranti nei punti 1 e 2 del citato paragrafo, occorre presentare bilanci, Visura della Camera di Commercio della specifica sezione, dichiarazione in merito al punto 4 del citato paragrafo; per i casi che ricadono nella casistica di cui al punto 3 del precedente paragrafo "*Imprese in difficoltà*", occorre presentare dichiarazione attestante la propria situazione in merito (ad esempio: essere impresa di nuova costituzione; non essere in stato di fallimento; non aver ricevuti un aiuto per il salvataggio di cui al punto 4 del citato paragrafo; ecc.) e la Visura della Camera di Commercio della specifica sezione;
- E. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- F. dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il richiedente attesta l'assenza a suo carico di procedimenti penali o sentenza ancora non definitiva per i reati gravi in materia di lavoro indicati al punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (procedimenti penali in corso).

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

4.3 Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

4.3.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella 2).. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	4
	b) Zona appartenenti a territori comunali classificati A "Aree urbane e periurbane" o confinanti con territori comunali classificati A	10
	c) zone appartenenti a territori comunali inseriti in accordi di programma collegati agli scopi della misura	15
	d) zone con MINORE diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità inferiore al 47% ⁶)	6
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia di investimento	Gli interventi previsti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) nuovi boschi permanenti realizzati su terreni agricoli (interventi relativi all'Azione c del precedente paragrafo "Interventi finanziabili")	10
	b) imboschimenti temporanei a ciclo medio lungo (superiore a 20 anni) realizzati su terreni agricoli (interventi relativi all'Azione b del precedente paragrafo "Interventi finanziabili")	5
	I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili.	
Totale		50

Tabella 2: Priorità

⁶ Vedi Tabella 3 in calce al presente bando

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo relativo ai costi di impianto.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

4.3.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" del documento Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

4.3.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie nei termini e nei modi previsti dal paragrafo "*Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie*" delle Disposizioni comuni.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

4.3.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni.

4.3.5 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi per l'esecuzione dell'impianto;
- descrizione e importo del premio annuale e degli interventi di manutenzione ammessi;
- importo del contributo e del premio assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo dei costi d'impianto;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del premio annuale;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";

- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;
- la clausola di sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016,

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" del documento Disposizioni Comuni.

4.4 Realizzazione, modifica e rendicontazione dei progetti di impianto

Per quanto riguarda la fase di realizzazione degli interventi per l'esecuzione dell'impianto, oltre a quanto stabilito nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalle Disposizioni comuni, se non diversamente specificato nel bando.

4.4.1 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" del documento Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

4.4.2 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Cambio di titolarità dell'azienda*" del documento Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e fino al collaudo/liquidazione dei costi di impianto sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

Per quanto riguarda il subentro nel corso di esecuzione dell'impegno si rimanda al successivo paragrafo "*Subentro*".

4.4.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

La possibilità di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di ottenere il versamento di un anticipo è limitata sulle sole spese di impianto.

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento per la realizzazione dell'impianto attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;

- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo relativo ai costi di impianto risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

4.4.4 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del documento Disposizioni Comuni.

4.4.5 Modalità di erogazione dell'aiuto (costi di impianto)

L'erogazione dell'aiuto concesso per l'esecuzione dell'impianto avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" del documento Disposizioni Comuni.

4.4.6 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo dei costi di impianto sono disciplinate nel paragrafo "*Istruttoria della domanda di pagamento a saldo*" del documento Disposizioni comuni.

4.5 Domanda di pagamento annuale

4.5.1 Modalità e termini di presentazione della domanda annuale

Per richiedere il pagamento annuale i beneficiari che ne hanno diritto devono compilare e presentare annualmente una domanda di pagamento e per tutto il periodo di concessione del premio (12 anni).

Anche la domanda di pagamento del premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (di seguito indicata "*Domanda di pagamento annuale*") deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "*Anagrafe ARTEA*") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

La domanda di pagamento annuale, fermo restando quanto riportato nei successivi capoversi, deve essere presentata a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo dei costi di impianto e per l'intero periodo di concessione del premio, con l'avvertenza che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda annuale avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda annuale sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del reg 640/2014.

I soggetti che devono presentare domanda di pagamento del premio annuale sono tenuti alla presentazione del Piano delle coltivazioni grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2.

Le domande di pagamento annuale devono essere ricevute entro il 15 maggio di ogni anno, ai sensi dell'art. 13 del Reg UE 809/2014.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda annuale.

Per le domande di pagamento annuale è consentita una tolleranza di 25 giorni solari sul termine di presentazione di cui al capoverso precedente.

Per le domande annuali di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento annuale devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento annuale pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Le domande di pagamento annuale devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi. e secondo quanto altro previsto al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" delle Disposizioni comuni.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

I beneficiari sono tenuti ad aggiornare il fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda annuale, comporta la sospensione dell'ammissibilità del pagamento, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

4.5.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento annuale

Le domande di pagamento annuale devono essere presentate in forma completa.

La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei documenti sotto elencati o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di pagamento per l'anno a cui si riferisce.

Alla domanda di pagamento annuale dovrà essere allegata la documentazione minima di seguito indicata, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica di tutti gli elementi utili per la valutazione del pagamento richiesto.

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento è la seguente:

- a) computo metrico consuntivo dei lavori di manutenzione effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori; il documento deve contenere una relazione che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori;
- b) copia delle fatture relative ai lavori di manutenzione effettuati, corredate dai relativi documenti di pagamento (compreso i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- c) dichiarazione che per ciascuna fattura il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- d) eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;

- e) al 5° e al 12° anno, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere per le cure colturali, a firma del direttore lavori;
- f) copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di sostituzione delle fallanze, resa ai sensi della vigente normativa;
- g) la documentazione necessaria alla dimostrazione di quanto richiesto al precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" (solo per le imprese). In alternativa, dichiarazione che il beneficiario ricade nella casistica di cui ai punti 3 e 4 del precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" e di non trovarsi nelle condizioni in essi indicate;
- h) dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il richiedente attesta l'assenza a suo carico di procedimenti penali o sentenza ancora non definitiva per i reati gravi in materia di lavoro indicati al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" (procedimenti penali in corso).

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati deve essere allegato anche il Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L e confermato dal Responsabile del Procedimento.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di pagamento annuale inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

4.5.3 Istruttoria domanda pagamento annuale

Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti per le cure colturali e mancati redditi, l'Ufficio competente all'istruttoria esegue una verifica documentale del:

- rispetto degli obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la conformità degli eventuali documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti eventualmente effettuati;
- l'importo complessivo dei premi ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;
- la verifica delle "Condizioni di accesso" e delle "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" il cui controllo è previsto anche per questa fase nei rispettivi precedenti paragrafi.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese l'Ufficio competente adotta un provvedimento contenente:

- l'elenco delle domande ammissibili;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'Ufficio competente all'istruttoria provvede a comunicare ai richiedenti le cui domande non sono ammissibili le motivazioni degli esiti istruttori negativi.

La prima domanda di pagamento annuale deve essere presentata entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di decorrenza degli impegni e quindi di due anni successivi a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo relativo agli investimenti. Tale domanda deve contenere solo le spese relative ai costi di manutenzione sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre del primo anno di impegno e la quota del relativo premio annuale per il mancato reddito.

Allo stesso modo, le domande di pagamento annuali successive devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno e devono essere riferite all'annualità precedente.

4.5.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento o del piano colturale o di coltivazione comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda o del piano colturale o di coltivazione non presentati; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

4.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "*Correzione di errori palesi*" del documento Disposizioni Comuni.

5. Rispetto degli impegni e altri obblighi per il pagamento del premio annuale

Il pagamento dei premi annuali è condizionata anche al rispetto degli impegni e requisiti di seguito riportati.

5.1 Condizionalità

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i beneficiari dei premi annuali di cui alla presente sottomisura, sono tenuti nel periodo corrispondente al periodo di impegno di cui al punto 1 del precedente paragrafo "*Impegni del beneficiario*" e su qualsiasi superficie agricola condotta, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Le regole di condizionalità devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 8 febbraio 2016, n. 3536.

5.2 Rispetto degli impegni specifici di misura

Per la sottomisura 8.1 la superficie oggetto di impegno corrisponde a quella individuata come tale nella domanda di aiuto e di pagamento del saldo relativa ai costi di impianto.

Si rimanda a quanto previsto al successivo paragrafo "*Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni*".

5.2.1 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda o i terreni oggetto d'impegno;

- e) una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture oggetto d'impegno del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda o dei terreni oggetto di impegno, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni e l'impegno cessa (totalmente o parzialmente) e non è richiesto alcun rimborso di quanto già percepito.

Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale, per la parte per cui l'impegno può proseguire.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, possono essere assunti provvedimenti per adeguare gli impegni alla nuova situazione nei casi in cui il beneficiario non possa adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto alcun rimborso di quanto già percepito.

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" le seguenti fattispecie :

- 1) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 2) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato alla lettera c) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

5.2.2 Subentro

Ai sensi dell'art. 47 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la superficie oggetto di impegno ai sensi della sottomisura ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale in relazione alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Nel caso di cessione totale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- 1) il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua (15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario) la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- 2) le superfici acquisite ed il concessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE o dei terreni in questione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Per un eventuale subentro nella fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto si rimanda a quanto previsto nelle Disposizioni comuni.

5.3 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "*Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*" del documento Disposizioni Comuni.

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "*Cause di forza maggiore*", la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA.

6. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 s.m.i.,

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio. Pertanto, con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" e s.m.i

7. Disposizioni finali

7.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

7.3 Disposizioni finali

In merito all'esecuzione dell'impianto, si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento Disposizioni Comuni approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/6/2016.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi e relativamente all'esecuzione dell'investimento, si rimanda a quanto stabilito nel documento Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, e relativamente all'esecuzione degli investimenti, e per quanto pertinente per il premio annuale, si rinvia al documento Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili
11. Possesso di UTE/UPS.

**Tabella 3: Zone con MINORE diffusione dei boschi
(territorio di comuni con indice di boscosità inferiore al 47% - IFT della Toscana)**

COMUNE	INDICE DI BOSCOSITA'
Agliana	0%
Capraia Isola	0%
Chiesina Uzzanese	0%
Marciano della Chiana	0%
Orciano Pisano	0%
Ponte Buggianese	0%
Cascina	0%
Foiano della Chiana	0%
Campi Bisenzio	1%
Porcari	1%
Forte dei Marmi	2%
Poggio a Caiano	3%
Pieve a Nievole	4%
Empoli	4%
Altopascio	5%
Firenze	5%
Signa	7%
Cecina	7%
Cerreto Guidi	9%
Capannoli	9%
Isola del Giglio	9%
Ponsacco	9%
Calcinaia	10%
Chiusi	10%
Monsummano Terme	10%
Grosseto	11%
Crespina	11%
Montepulciano	11%
Santa Croce sull'Arno	11%
Terricciola	12%
Monteroni d'Arbia	12%
Bientina	13%
Quarrata	14%
Campiglia Marittima	14%
Pienza	15%
Castelfiorentino	15%
Terranuova Bracciolini	15%
Prato	15%
Vicopisano	15%
Campo nell'Elba	15%
Lari	15%
Radicofani	16%
Siena	16%
Porto Azzurro	16%
Buonconvento	16%
Viareggio	16%
Vinci	16%

Asciano	16%
Certaldo	16%
Peccioli	17%
Larciano	17%
San Quirico d'Orcia	17%
Torrita di Siena	18%
Casale Marittimo	18%
Rosignano Marittimo	19%
Orbetello	19%
San Giuliano Terme	19%
Massarosa	19%
Poggibonsi	19%
San Giovanni d'Asso	19%
Lorenzana	19%
Montecarlo	20%
Pontedera	20%
Montespertoli	20%
Fauglia	21%
San Miniato	21%
San Giovanni Valdarno	21%
Piombino	22%
Rio nell'Elba	22%
Pisa	22%
Montopoli in Val d'Arno	22%
Scansano	22%
Capoliveri	23%
Montescudaio	23%
Montecatini Terme	23%
Castiglion Fiorentino	24%
Pietrasanta	24%
Portoferraio	24%
Laterina	25%
Collesalveti	25%
San Casciano Val di Pesa	25%
Lamporecchio	25%
San Vincenzo	25%
Gavorrano	25%
Scandicci	25%
Volterra	26%
Colle Val d'Elsa	26%
Campagnatico	26%
Lastra a Signa	26%
Monte Argentario	26%
Rio Marina	27%
Uzzano	27%
Sinalunga	28%
San Casciano dei Bagni	28%
Impruneta	28%
Carmignano	28%
Santa Maria a Monte	28%
Cinigiano	28%
Fucecchio	28%
Capalbio	29%

Montelupo Fiorentino	29%
Santa Luce	29%
Pitigliano	29%
Buggiano	29%
Lucignano	29%
Scarlino	30%
Capannori	30%
Magliano in Toscana	30%
Bagno a Ripoli	31%
Manciano	31%
Guardistallo	32%
Semproniano	32%
Tavarnelle Val di Pesa	32%
Chianciano Terme	32%
Marciana	32%
Massa	32%
Livorno	32%
Casciana Terme	34%
Sesto Fiorentino	34%
Sorano	34%
Cetona	35%
Castiglione d'Orcia	35%
Lajatico	36%
Marciana Marina	36%
Castel del Piano	36%
Vecchiano	37%
Cortona	37%
Castelfranco di Sotto	37%
Barberino Val d'Elsa	37%
Bibbona	37%
Figline Valdarno	38%
Incisa in Val d'Arno	38%
Montaione	38%
Fiesole	38%
San Gimignano	38%
Pian di Scò	38%
Civitella in Val di Chiana	39%
Monte San Savino	39%
Arcidosso	39%
Montalcino	39%
Carrara	39%
Rignano sull'Arno	40%
Montevarchi	40%
Roccalbegna	40%
Montignoso	40%
Capolona	41%
Sestino	41%
Sarteano	41%
Arezzo	41%
Pomarance	41%
Montecatini Val	41%
Trequanda	42%
Monterchi	42%

Monteriggioni	42%
Lucca	42%
Castellina Marittima	42%
Sansepolcro	43%
Cavriglia	43%
Roccastrada	43%
Castiglion della Pescaia	44%
Castelfranco di Sopra	44%
Suvereto	44%
Castagneto Carducci	44%
Seggiano	45%
Castellina in Chianti	45%
Castelnuovo Berardenga	45%
Civitella Paganico	45%
Palaia	46%
Serravalle Pistoiese	46%
Castelnuovo di Val di Cecina	46%
Gambassi Terme	46%
Calci	46%
Montemurlo	46%
Camaiore	46%